



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 420 del 13/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 14 del suddetto Regolamento prevede che "nelle cause conclusesi con sentenza favorevole ma senza liquidazione delle spese di lite (c.d. "compensate"), i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno della UOC Affari Legali;

Considerato che,

- con nota prot. 10686 del 30/03/2021 è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze relative ai seguenti procedimenti con esito favorevole e spese di lite compensate:
- Tribunale di SMCV, Sez. Lavoro, RG 5069/2019, Pagliafora Alberto, sentenza n. 1562/2020:
 - Importo pari ad € 2.417,50;
- Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, R.G. 10177/2020, Cipollone Marika + AO Università Policlinico Umberto I Roma, Ordinanza di rigetto n. 46970/2020:
 - Importo pari ad € 1.986,00;
- Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, RG 7822/2020-1, art. 700 c.p.c., Sorgente Pasqualina e AORN Cardarelli, Ordinanza di rigetto n. 14164/2020:
 - Importo pari ad € 1.986,00;
- Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, RG 11403/2020, art. 700 c.p.c., Della Valle Giovanna, Perrone Daniela, AOU Federico II Napoli, Ordinanza di cessata materia del 24/12/2020;
 - Importo pari ad € 1.986,00;

Considerato, altresì,

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Visti

l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

di dover provvedere, nei confronti dei sopracitati dipendenti, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 92/2020, con la prossima stipendialità utile, l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad € 8.375,50;
2. **IMPUTARE** l'importo di € 8.375,50 al conto n. 5020202150 “Incentivazione al personale per collaborazione in attività di consulenza non sanitaria”;
3. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
4. **TRASMETTERE copia della presente** alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

30/03/2021 12.19-20210010686



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Tribunale di Napoli RG 7822/2020-1, Tribunale di Napoli RG 11403/2020, Tribunale di Roma RG 10177/2020, Tribunale di SMCV RG 5069/2019- compensi professionali- articolo 5 commi 1 e 2 regolamento delibera n. 92/2020

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 14, dell'art. 5, comma 1 e 2, e dell'art.6 comma 1 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze relative ai procedimenti di seguito elencati.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, RG 5069/2019, art. 414 c.p.c., Pagliafora Alberto, sentenza n.1562/2020 (cfr allegato- rigetto), causa di lavoro Tribunale primo grado, valore 18.338,33, scaglione da 5.201 a 26.000, valori medi abbattuti del 50%, totale 2417,5 euro così suddivisi

Fase di studio	875,00 euro
Fase introduttiva	740,00 euro
Fase di trattazione	1600,00 euro
Fase decisionale	1620,00 euro
Totale tabellare	4835,00 – 50% = 2417,5
+ 23.80% oneri riflessi su 2417,5	

Tribunale di Roma, sezione lavoro, RG 10177/2020, ricorso ex art.700 c.p.c., Cipollone Marika + AO Università Policlinico Umberto I Roma, ordinanza di rigetto n.46970/2020 (cfr allegato) , causa di lavoro Tribunale primo grado, scaglione indeterminato, complessità bassa, valori minimi abbattuti del 50%, totale 1986,00 euro così suddivisi

Fase di studio	810,00 euro
Fase introduttiva	574,00 euro
Fase di trattazione	1204,00 euro
Fase decisionale	1384,00 euro
Totale tabellare	3972 – 50% = 1986,00



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

+ 23.80% oneri riflessi su 1986,00

Tribunale di Napoli, sezione lavoro, RG 7822/2020-1, art.700 c.p.c. Sorgente Pasqualina e AORN Cardarelli , ordinanza di rigetto n.14164/2020 (cfr allegato), causa di lavoro Tribunale primo grado, scaglione indeterminato, complessità bassa , valori minimi abbattuti del 50%, totale 1986,00 euro così suddivisi

Fase di studio	810,00 euro
Fase introduttiva	574,00 euro
Fase di trattazione	1204,00 euro
Fase decisionale	1384,00 euro

Totale tabellare 3972 – 50% = 1986,00

+ 23.80% oneri riflessi su 1986,00

Tribunale di Napoli, sezione lavoro, RG 11403/2020, art.700 c.p.c e 669 quater c.p.c. . Della Valle Giovanna, Perrone Daniela, AOU Federico II Napoli, ordinanza di cessata materia del 24.12.2020 (cfr allegato), causa di lavoro Tribunale primo grado, scaglione indeterminato, complessità bassa , valori minimi abbattuti del 50%, totale 1986,00 euro così suddivisi

Fase di studio	810,00 euro
Fase introduttiva	574,00 euro
Fase di trattazione	1204,00 euro
Fase decisionale	1384,00 euro

Totale tabellare 3972 – 50% = 1986,00

+ 23.80% oneri riflessi su 1986,00

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento "ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. L'I.R.A.P. è a carico dell'Azienda".

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.972,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.972,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 595,80
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.567,80

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis,

visti gli atti del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. n. 11403/2020, proposto

DA

DELLA VALLE GIOVANNA E PERRONE DANIELA, rappresentate e difese, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv. Michela Izzo e Gennaro Masiello, ed elettivamente domiciliate in San Felice a Cancelli alla via Napoli n. 720;

ricorrenti

CONTRO

A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Chiara Di Biase, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Palasciano;

resistente

NONCHÈ

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gargiulo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Umberto I n.132;

resistente

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 700 e 669-*quater* cpc, depositato in cancelleria in data 10.7.2020, Della Valle Giovanna e Perrone Daniela esprimevano lavorare alle dipendenze dell'AOU Federico II di Napoli, come infermiere professionali assunte con contratto a tempo indeterminato.

Deducevano che, avendo la residenza in provincia di Caserta, ogni giorno dovevano percorrere circa 110 Km per raggiungere il posto di lavoro e rientrare presso il domicilio.

Aggiungevano di aver partecipato, essendo in possesso dei requisiti richiesti, all'avviso di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario- infermiere, categoria D, pubblicato dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in esecuzione della deliberazione n. 343 del 27.12.2019; e di essersi collocate in graduatoria rispettivamente ai posti 169 ed 88.

Esponavano che l'AOU Federico II di Napoli aveva procrastinato il rilascio del richiesto nulla osta, in quanto si trovava a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ma lo aveva rilasciato (nel mese di maggio) in favore di altre due infermiere verso l'AORN e verso l'Asl di Caserta.

Lamentavano che, in data 15.6.2020, la AOU Federico II aveva comunicato il nulla osta con decorrenza a partire dal 1.10.2020, ma che, nonostante la predetta comunicazione, l'AORN di Caserta, ad oggi, non ha ancora accolto l'istanza e fissato l'iter-amministrativo per il loro trasferimento.

Sostenevano che la condotta tenuta dalla datrice di lavoro era illegittima, in quanto, nonostante i vari solleciti, soltanto a giugno questa aveva fissato una data di uscita e, pertanto, non si era mostrata disponibile a trovare un accordo con l'azienda di destinazione.

Tanto premesso, Della Valle Giovanna e Perrone Daniela convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l'AOU Federico II di Napoli e l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per sentirsi dichiarare il proprio diritto al trasferimento, paventando pregiudizio imminente ed irreparabile in quanto, da un lato, sono soggette a difficoltà personali e di salute; dall'altro, verrebbe vanificato il diritto al trasferimento presso l'azienda di destinazione che, nel frattempo, ha individuato altri aventi diritto (già in data 20.4.2020 con deliberazione n. 376 ha disposto la nomina di infermieri per il dipartimento ove sono collocate le istanti, il 23.4.2020 con deliberazione n. 391 l'AOU ha assunto altre 20 unità, ancora in data 14.5.2020 con deliberazione n. 454 l'AOU ha determinato l'immissione in ruolo di ben altre 30 unità infermieristiche, *"ma ancor di più si appalesa discriminatoria allorquando due unità infermieristiche risultano già a maggio trasferite nella azienda di destinazione, sempre a seguito di avviso di mobilità"*).

Il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.

Ritualmente istaurato il contraddittorio, l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda cautelare, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.

Deduceva, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione delle deliberazioni n. 311 del 26.3.2020, n. 446 del 21.4.2020, n. 499 del 15.5.2020 e n. 525 del 26.5.2020; inammissibilità che discenderebbe dalla mancata impugnazione del bando di pubblicazione dell'avviso di mobilità. Eccepiva la improcedibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare ogni atto deliberativo di utilizzo della graduatoria e chiamare in giudizio anche i controinteressati, salvaguardando il contraddittorio.

Lamentava, inoltre, l'infondatezza della domanda cautelare per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al primo, evidenziava che presupposto del trasferimento è l'assenso incondizionato al trasferimento da parte dell'ente di provenienza: in assenza di questo, il concorrente è stato considerato inderogabilmente decaduto dal diritto.

Sosteneva, pertanto, che non avrebbe fatto altro che prendere atto dell'indisponibilità da parte dell'AOU Federico II a concedere il trasferimento con decorrenza immediata e, per

l'effetto, disporre l'immissione in servizio di altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, per i quali il nulla osta era stato rilasciato in termini incondizionati o, comunque, in tempi compatibili ed adeguati a soddisfare le esigenze di carattere organizzativo.

Aggiungeva, altresì, che l'emergenza Covid-19 ha rappresentato una priorità per l'azienda, tale da non poter attendere per immettere in servizio le unità di personale di cui necessitava.

Quando al *periculum in mora*, sosteneva che le circostanze dedotte non sono idonee ad integrare e provare un concreto pregiudizio imminente ed irreparabile.

Concesso termine per la rinotifica, si costituiva in giudizio anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II deducendo che, data l'esigenza sanitaria, esistono motivi organizzativi di interesse pubblico che contrastano con il trasferimento delle ricorrenti prima della data indicata nel 01/10/2020.

Sottolineava che i presupposti e le ipotesi *ex lege* n. 104/92, invocati dalla ricorrente Perrone, non possono essere applicati al caso di specie in quanto, in materia di mobilità, non si applicano tra le diverse amministrazioni.

Con le note depositate il 7.10.2020, l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta rappresentava che con l'atto deliberativo n. 253 del 29.9.2020, ha disposto di utilizzare la graduatoria di cui all'avviso di mobilità della delibera n.343/2019 per il reclutamento di n.20 unità di infermieri, secondo l'ordine di posizione nella graduatoria e la disponibilità a concedere il nulla osta espressa dall'azienda di appartenenza degli idonei, con immissione in servizio non oltre il 16.12.2020; pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Le ricorrenti, con le note del 08.10.2020 lamentavano che l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta non ha provveduto ad immetterle in servizio; per cui si opponevano alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insistevano per l'accoglimento della domanda cautelare.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II si riportava alle difese.

La causa veniva rinviata alla odierna udienza, onde consentire alle parti di verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere, previa immissione in servizio delle ricorrenti.

Il Giudice, all'esito della odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, si riservava la decisione.

2. Va dichiarata cessata la materia del contendere.

Come detto, che le istanti intendono tutelare in via d'urgenza il diritto al trasferimento per mobilità, che ritengono essersi formato all'esito della procedura per titoli e colloquio predisposta dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in esecuzione della deliberazione n. 343 del 27.12.2019, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario- infermiere, categoria D.

Ebbene, alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti convenute nelle note di trattazione scritta depositate il 15.12.2020 e 16.12.2020, e tenuto conto che le ricorrenti non hanno depositato le note di t.s. per la odierna udienza, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Ciò in quanto risulta che Perrone Daniela e Della Valle Giovanna hanno preso servizio presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in data 01.12.2020.

La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).

I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti; e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).

Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda cautelare.

3. In ragione del comportamento processuale delle parti e della peculiarità della fattispecie (il ritardo dell'accoglimento della domanda di mobilità è stato determinato dalla imprevedibile situazione di emergenza sanitaria, determinata dalla pandemia da COVID-19), si ritiene concorrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P. T. M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Così deciso in Napoli, il 24/12/2020.

Il Giudice

dott. Roberto De Matteis

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.972,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.972,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 595,80
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.567,80



**TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO**

IL GIUDICE

Dott. Paolo Coppola

quale giudice del lavoro

Letti gli atti del procedimento n. 7822/2020 tra **SORGENTE PASQUALINA** e Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" nonché dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Definitivamente sciogliendo la riserva posta all'udienza del 23.6.20,
letti gli atti e visto l'art. 700 c.p.c.

OSSERVA:

Per l'adozione di un rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. è necessaria la presenza di tre requisiti: che non esistano altri provvedimenti cautelari idonei a tutelare la situazione soggettiva che si assume lesa (carattere residuale del provvedimento ex art. 700 c.p.c.), che vi sia il rischio di un danno grave ed irreparabile (*periculum in mora*), che il diritto che si assume leso appaia, prima facie, fondato (*fumus boni iuris*). Il primo di tali requisiti deve sussistere perché si esamini il secondo, come il secondo deve essere presente perché si possa esaminare il terzo.

Unica tutela cautelare esperibile in via di urgenza appare, nel caso di specie, un provvedimento atipico e quindi adottato dal giudice ex art 700 c.p.c., che abbia effetti anticipatori della chiesta condanna al trasferimento dell'istante presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Non sussiste il requisito della apparenza del diritto per il quale si agisce.

Posto che la giurisdizione appare appartenere a questo giudice, considerato che l'istante non si duole di bando o graduatoria, bensì solo dell'atto di assenso della AORN Cardarelli e che la domanda è notificata alla AO Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta solo ai fini della opponibilità, nonché tesa solo a far accertare il proprio diritto ad ottenere l'atto di assenso (c.d. nulla osta), per cui non vi è questione di litisconsorti necessari rispetto ad una obbligazione di condotta (prestare assenso) che

no è giuridicamente indivisibile (nel diritto processuale civile non esiste la nozione di c.d. controinteressato) nel merito deve rilevarsi quanto segue.

L'Aorn Cardarelli ha spiegato in maniera che, allo stato, deve stimarsi puntuale, salvo diversa e più approfondita valutazione da riservarsi alla fase di merito, che, in ragione della emergenza epidemiologica Covid-19 di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 31.1.20, che costituisce fatto notorio visto il c.d. lockdown della durata di quasi due mesi ed il numero di morti dovuti alla pandemia dichiarata anche dalla OMS, non era possibile fornire il nulla osta al trasferimento dell'istante, essendo l'Ospedale Cardarelli struttura covid-19 tenuto conto delle mansioni di infermiere dell'istante, attesa già la carenza di personale in organico (non contestata).

Ha altresì precisato di aver fornito il proprio assenso all'eventuale trasferimento a decorrere dal 01/09/2020, presumendo che l'emergenza sanitaria sia in tale data terminata. Invero in tal modo non si comprende perché la AORN Cardarelli avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede nell'esercizio di un diritto potestativo, che appare vincolato solo al rispetto di tali principi.

L'istante afferma che non si comprende, sulla scorta di tale motivazione, perché la predetta ha continuato a stipulare convenzioni con le AASSLL e con altre Aziende Sanitarie per consentire loro di attingere alla graduatoria di merito, approvata nel dicembre 2019, come da deliberazione n. 391 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, del 24 aprile 2020, ovvero dopo che l'AORN Caserta aveva espressamente richiesto all'AORN Cardarelli di confermare la decorrenza del trasferimento, accordato.

Invero altro appare essere consentire un trasferimento di un dipendente, ovvero di persona con un rapporto di lavoro in atto, altro è consentire di attingere da una graduatoria concorsuale riguardante soggetti esterni non vincitori di concorso e non legate alla AORN Cardarelli da alcun rapporto di lavoro: le due situazioni si devono stimare, allo stato, del tutto slegate e non sovrapponibili. L'istante è un infermiere

dipendente della AORN Cardarelli mentre i collocati in graduatoria sono persone estranee a qualsivoglia rapporto con la predetta.

Ne consegue, salva diversa e più approfondita valutazione da riservarsi ad una eventuale fase di merito, il rigetto del ricorso.

Spese compensate visto lo stato del procedimento e le ragioni del rigetto connesse ad una eccezionale pandemia.

p.q.m.

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Spese compensate.

Si comunichi.

Napoli, 29.6.20

Il Giudice

(dott. Paolo Coppola)

Il dott. Paolo Coppola, Presidente del Tribunale di Napoli, ha firmato il decreto di rigetto n. 14164/2020 del 29/06/2020, RG n. 7822/2020 -1.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.972,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.972,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 595,80
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.567,80

Affari Legali Di Biase

Da: tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: venerdì 19 giugno 2020 12:20
A: affarilegali2@ospedalecasertapec.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Roma Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00125.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 14040210s.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Roma.

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: LV

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 10177/2020
Giudice: SAVIGNANO AMALIA
Ricorr. principale: CIPOLLONE MARIKA
Resist. principale: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

Si da' atto che in data 19/06/2020 alle ore 12:19 il cancelliere DE PIETRO FRANCESCA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica affarilegali2@ospedalecasertapec.it della parte CHIARA DI BIASE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 08/06/2020
Tipo Evento:
Oggetto: RIGETTO
Descrizione: RIGETTATO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/06/2020 12:19 Registrato da CAMUTO MARIA ANNNUNZIATA

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

NRG. 10177 /2020

TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, ha emesso la seguente

ORDINANZA:

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso da Cipollone Marika nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Università Policlinico Umberto I di Roma e dell'Azienda Ospedaliera 'Sant'Anna e San Sebastiano' di Caserta;

vista la memoria di costituzione dell'Azienda Ospedaliera Università Policlinico Umberto I di Roma;

vista la memoria di costituzione dell'Azienda Ospedaliera 'Sant'Anna e San Sebastiano' di Caserta;

disposto, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (contenente misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), il deposito telematico da parte delle difese delle parti di note scritte contenenti istanze e conclusioni, ai fini della trattazione per iscritto dell'udienza del 4.6.2020 e della successiva adozione, fuori udienza, del provvedimento;

viste le note depositate dalle parti;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Cipollone Marika si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della Aziende Ospedaliere convenute fossero accolte le seguenti conclusioni: "accertata la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, nonché accertato il diritto della ricorrente al trasferimento dall'A.O.U. Policlinico Umberto I di Roma all'A.O.R.N.

Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ordinare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi e/o declaratoria di illegittimità della nota n. 7454 del 25.2.2000 della A.O. di provenienza, all'A.O.U. Policlinico Umberto I di trasferire la sig.ra Cipollone Marika all'A.O.R.N. di Caserta; in via subordinata, previo accertamento della illegittimità della procedura di mobilità nella parte in cui, l'A.O.R.N. di Caserta ha integrato la disciplina approvata, ritenendo di dover concordare con gli enti di provenienza la data di immissione in servizio dei dipendenti richiedenti nulla osta al passaggio, omettendo di chiedere integrazione/chiarimento/precisazione all'A.O.U. Policlinico Umberto I circa il nulla-osta della ricorrente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di concordare la data di immissione in servizio della CPS Infermiera Cipollone Marika o, in via graduata, ordinare all'Amministrazione procedente il rinvio della procedura di mobilità; adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente".

A fondamento delle proprie domande, la ricorrente, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere dal 20.2.2019, permetteva che, con delibera del Direttore Generale n. 214 del 19.3.2019, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, aveva indetto una procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 35 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, approvando il relativo bando, in cui tra l'altro, era disposto che, in caso di nomina, i candidati nominati vincitori dovessero "comunicare, entro 10 giorni dalla data di notifica della nomina stessa, l'accettazione a prendere servizio entro e non oltre i successivi 30 giorni", e dovessero contestualmente "produrre assenso incondizionato al trasferimento, da parte dell'Azienda di appartenenza", entro il medesimo termine, a pena di decadenza, "considerata la necessità dell'Azienda di procedere in tempi brevi al reclutamento del personale di cui trattasi, data la carenza di unità lavorative appartenenti a tale profilo professionale", con conseguente "scorrimento delle posizioni a seguire nella

graduatoria di merito”; che aveva partecipato alla procedura ed, all’esito (v. delibera n. 343 del 27.12.2019 di approvazione della graduatoria), si era classificata al 194° posto con punti 61,22; che, con nota n. 5800/U del 18.2.2020, inviata via pec tanto a lei, quanto al Policlinico Umberto I di Roma, la Direttrice UOC Gestione Risorse Umane dell’A.O. di Caserta, aveva invitato lei a “far pervenire entro 10 giorni dalla data della ricezione della presente, l’accettazione a prendere servizio entro e non oltre i successivi 30 giorni”, nonché “l’Azienda in indirizzo ... a far pervenire nello stesso termine (10 gg) dalla ricezione della presente convocazione, assenso incondizionato al trasferimento entro i successivi 30 giorni. (...)”; che essa ricorrente, con nota inviata via pec in data 20.2.20120, aveva comunicato all’A.O. di Caserta di accettare l’incarico, allegando la richiesta di nulla osta in uscita pure inviata all’Azienda di appartenenza Policlinico Umberto I di Roma; che, con nota 7454 del 25.2.2020, l’AOU Policlinico Umberto I di Roma aveva comunicato “l’impossibilità di autorizzare quanto richiesto, poiché, allo stato attuale, non è possibile la sostituzione con analoga figura professionale”, riservandosi di riconsiderare “la richiesta ... in futuro non appena verrà individuata la sostituzione, assolutamente necessaria per non creare disservizi nell’ambito delle strutture assistenziali”; che, con successiva delibera del Commissario Straordinario dell’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, n. 212 del 27.2.2020, era stato disposto di “reclutare (...) ulteriori n.28 Collaboratori (...) in aggiunta ai 35 per i quali la procedura [era] stata bandita, nel rispetto, sia della posizione in graduatoria dei candidati, sia della tempistica di immissione in servizio comunicata dalle Aziende di appartenenza”; che, con ulteriore delibera del C.S. n.253 del 9.3.2020, erano stati reclutati ulteriori n.13 CPS-Infermieri “utilmente collocati in graduatoria”; che la ricorrente, venendo considerata ormai decaduta, non era stata inserita nell’allegato elenco dei n. 62 + 13 Collaboratori Infermieri da reclutare, mentre risultavano inseriti al n. 11, un Infermiere posizionato in graduatoria al n. 199, al n. 12 un posizionato al 225° posto ed al n.13 un posizionato al n. 226, quindi in posizioni deteriori rispetto a quella della ricorrente;

che L'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, con avviso pubblicato sul B.U.R. Lazio il 13.9.2018, aveva nel frattempo reso nota la graduatoria di mobilità per la copertura di n.20 posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 9.1.2018, modif. con delibera del D.G. n.356 del 23.4.2018, composta da n. 244 collaboratori idonei; che, inoltre, sul medesimo Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13.9.2018, l'Azienda Policlinico Umberto I aveva pubblicato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, approvata con delibera n.1053 del 29.8.2018, composta da n. 878 candidati idonei; che, con determina n. 1259 del 12.2.2020 del Commissario Straordinario Regione Lazio, erano state autorizzate le Aziende Sanitarie a utilizzare la graduatoria, vigente per i prossimi 3 anni, dell'Azienda Sant'Andrea, per la copertura di posti di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, come da delibera di approvazione della graduatoria n.57/2020, composta da n. 7465 candidati idonei, di cui 22 già destinati al Policlinico Umberto I di Roma, come da delibera del D.G. n. 174 del 28.2.2020.

Tanto premesso in fatto, sosteneva che il mancato assenso dell'A.O.U di appartenenza alla mobilità non fosse sorretto da un'obiettiva esigenza giustificativa, posto che già al momento dell'espressione di detto parere negativo l'Azienda in questione ben avrebbe potuto valutare la possibilità di sostituzione della ricorrente in tempi brevi, "senza determinare" quindi "alcun disservizio", "essendo in corso di validità le graduatorie di mobilità e di concorso, per il reclutamento di CPS – Infermieri, per procedure indette dalla stessa azienda, nonché per procedure indette da altre aziende del Lazio ed autorizzate dalla Regione Lazio" non implicanti, peraltro, neppure l'alterazione dell'equilibrio di spesa del personale sanitario della Regione, trattandosi di mobilità interregionale".

Le aziende resistenti, nel contestare la fondatezza delle domande attoree, hanno, dal canto loro, richiamato il testo dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L.

114/2014, ai sensi del quale "Le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza", nonché dell'art. 52 CCNL di comparto, che, tra l'altro, al comma 2, lett. f), ribadisce la necessità del "consenso dell'ente o dell'azienda di appartenenza", per "l'attivazione della mobilità"; con ciò insistendo nell'escludere la configurabilità del diritto all'invocata mobilità, in difetto del necessario consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Ebbene, avuto riguardo a tali disposizioni normative e contrattuali, deve senz'altro riconoscersi all'azienda di appartenenza un margine di discrezionalità, nell'esprimere il proprio consenso alla mobilità del proprio dipendente. La situazione giuridica soggettiva del dipendente che chiede quindi il passaggio ad altra amministrazione non è certo di diritto soggettivo pieno.

Di fronte ad un potere discrezionale in capo al datore di lavoro, come è noto, viene infatti riconosciuto al lavoratore un mero diritto al corretto svolgimento della procedura (tanto più ampio, quanto maggiore è la procedimentalizzazione dell'attività datoriale in sede esercizio del suddetto potere), che non può però mai giungere al conseguimento del risultato finale cui si tende, ovvero, nel caso di specie, al trasferimento presso altra azienda all'esito della procedura di mobilità, ma solo ad una tutela risarcitoria (per perdita di chances).

E' proprio in relazione a tali situazioni giuridiche soggettive che è stata delineata la figura degli 'interessi legittimi di diritto privato', come speculare rispetto a quella degli interessi legittimi propriamente detti, configurandosi quindi una situazione soggettiva di mero interesse pretensivo di fronte alla discrezionalità facente capo alla parte datoriale (pubblica, ma privatizzata).

Pur potendosi, quindi, il sindacato del giudice, in relazione al consenso negato, estendere sino a valutare la rispondenza delle motivazioni a ragioni oggettive di tipo

organizzativo e ai principi di correttezza e trasparente gestione del rapporto di lavoro, in caso di accertamento dell'insussistenza di dette ragioni oggettive e/o di violazione dei suddetti principi, non potrebbe comunque riconoscersi un diritto all'invocata mobilità, ma solo il risarcimento del danno da lesione del predetto interesse pretensivo e quindi da perdita di chances.

Avuto riguardo quindi alla natura meramente risarcitoria della tutela in ipotesi accordabile, per il caso di riconoscimento dell'illegittimità del parere sfavorevole alla richiesta mobilità, non può che escludersi la sussistenza del requisito del *periculum in mora* nel presente giudizio cautelare, in difetto peraltro di alcuna richiesta in tal senso.

A tali considerazioni, deve aggiungersi poi che, nel ricorso cautelare, la Cipollone si è limitata a prospettare, come unica ed esclusiva ragione di urgenza del provvedimento, l'imminente scadenza della procedura di mobilità, attualmente posticipata al 16.6.2020 (v. note di trattazione scritta).

Ora però, ai fini dell'accoglibilità di un ricorso cautelare, è indispensabile che il ricorso indichi in modo dettagliato le ragioni dell'urgenza che giustifichino l'impiego dello strumento cautelare, la natura del pregiudizio temuto e della gravità e irreparabilità delle conseguenze, onde consentire al giudicante di verificare se occorra davvero un suo intervento immediato.

Applicando questi principi generali al caso di specie, si deve concludere che, al di là delle considerazioni in diritto innanzi esposte, in ogni caso difetti l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio davvero irreparabile che giustifichi l'impiego dell'invocata cautela, in quanto, se il pregiudizio temuto è (solo) quello legato alla predetta imminente scadenza, il tempo necessario per la decisione nel merito non potrebbe andare in danno alla ricorrente, quandanche avesse in ipotesi ragione, in quanto gli effetti della pronuncia, all'esito del giudizio ordinario, retroagirebbero in ogni caso al momento della proposizione della domanda. Considerato, quindi, che non è stato allegato alcun diverso pregiudizio di carattere personale o patrimoniale,

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.600,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 4.835,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 4.835,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 725,25
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 5.560,25



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Milena Cortigiano, all'esito dell'udienza del 04/06/2020 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h, del D.L. 18/20, convertito in L. 27/2020, con deposito di note da parte dei procuratori costituiti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 5069/2019 del ruolo generale

tra

PAGLIAFORA Alberto, rapp.to e difeso dall'avv. Cesare Gallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore

RICORRENTE

e

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del leale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Chiara Di Biase elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'ente

RESISTENTE

Motivi della decisione



Con ricorso depositato telematicamente in data 21.05.2019, il dott. Pagliafora Alberto chiedeva al giudice adito di:

- “1. Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente al godimento del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruita per i motivi sopra riportati;*
- 2. Per l'effetto condannare l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano, in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 18.338,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'eventuale ctu;*
- 3. In via sussidiaria, condannare l'Azienda Ospedaliera resistente al pagamento della complessiva somma di € 18.338,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'eventuale ctu, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al fine di indennizzare la diminuzione patrimoniale subita dal ricorrente, in quanto la convenuta ha conseguito un vantaggio di natura patrimoniale in danno del dott. Pagliafora che ha prestato, senza nulla percepire, la propria attività lavorativa anche nel periodo in cui avrebbe dovuto godere delle ferie”;*

oltre alla condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi del D.M. 55/2014.

Si costituiva l'AORN convenuta ed, eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, la nullità o inammissibilità del ricorso e la prescrizione dei crediti rivendicati dall'istante, contestava in ogni caso la fondatezza delle domande delle quali chiedeva il rigetto.

Disposto lo svolgimento dell'udienza del 04.06.2020 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. 18/20 e depositate le note scritte dai difensori delle parti, all'esito il giudice decideva la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.

Il Tribunale osserva.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'AORN resistente.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente sia stato dipendente dell'AORN convenuta e che il rapporto di lavoro sia cessato in data 14.05.2012.

Parte resistente non contesta che la sede dell'ufficio al quale era addetto il dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in esame rientrasse nella circoscrizione di questo Tribunale; piuttosto, invoca l'incompetenza per territorio perché il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso, prestava servizio alle dipendenze di altra azienda pubblica



con sede in Napoli per effetto di altro rapporto di lavoro, del tutto indipendente da quello in esame.

Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, l'art. 413, comma quinto, c.p.c., prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Lav. 6 agosto 2002 n. 11831 e succ. conf.), rileva il giudice che ai fini della determinazione della competenza presso la sede ove il dipendente è addetto ciò che rileva è che non si realizzi la cessazione del rapporto di servizio, né una cesura del rapporto di impiego (in termini, a proposito dell'istituto del c.d. "avvalimento", cfr. Cass. Sez. VI-Lav. 22 dicembre 2011 n. 28519).

Nel caso in esame, però, il rapporto con l'AORN è pacificamente cessato il 14.05.2012 e del tutto indipendenti risultano le ulteriori vicende lavorative del dott. Pagliafora alle dipendente di altro datore di lavoro, sebbene pubblico.

Considerato, pertanto, il luogo in cui aveva sede l'ufficio al quale il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro qui in esame, si ravvisa la competenza territoriale del giudice adito.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per violazione degli artt. 156 e 414 c.p.c. .

Al riguardo giova brevemente ricordare che il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omissivo o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).

In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.), esso – avendo



la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).

Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).

In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817).

Ebbene nel caso in esame parte ricorrente ha indicato delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa, in modo tale da non inficiare di nullità la domanda.

Quanto al merito, le domande non possono essere accolte per le motivazioni che si vanno ad illustrare.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante ha, in punto di fatto, dedotto: che il ricorrente, in qualità di dipendente della resistente, dall'1.12.2004 ha ricoperto, presso l'A.O. Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta, il ruolo di direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria e dal 28.09.2010 ha diretto la Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea; che con nota prot. n. 768 del 5.08.2010 il direttore generale disponeva che le ferie del dott. Pagliafora - stanti le insopprimibili esigenze di servizio, le scadenze in itinere e la pluralità di incarichi ricoperti – fossero posticipate e godute in data successiva; che il ricorrente con decorrenza 15.05.2012 rassegnava le proprie dimissioni e non avendo fruito delle ferie maturate richiedeva, alla resistente, la relativa indennità sostitutiva; che il Direttore Generale con nota prot. n. 768 del 09.05.2012, disponeva che: *"le ferie maturate e non godute, al 14.05.2012, dal dott. Alberto Pagliafora, siano pagate al succitato dirigente, conseguenzialmente, alla risoluzione del suo rapporto di lavoro con questa Azienda che non ne rende possibile la fruizione"*;



che le ferie complessivamente maturate dal dott. Pagliafora erano pari a 73 gg. lavorativi come confermato dalla comunicazione dell'Azienda prot. 0015797/U del 5.08.2016 allegata; che, tuttavia, non avendo ricevuto il promesso pagamento, il dott. Pagliafora con racc. a/r dell'8.08.2013 ne richiedeva il versamento;

che il Direttore Generale con nota prot. 9067 del 13.09.2013, nel replicare alla richiesta avanzata, precisava che ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135 del 2012, la mancata fruizione di ferie, riposi e permessi non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ad eccezione di cessazioni dovute a dispensa dal servizio o a decesso;

che il ricorrente con lettera inoltrata a mezzo pec in data 11.07.2016, anche per il tramite del suo procuratore, richiedeva nuovamente il pagamento delle ferie maturate e non godute non essendone stata, ovviamente, possibile la fruizione e nella medesima missiva si precisava che la normativa richiamata a fondamento del rigetto dell'istanza, ossia il decreto legge 95/2012, non poteva in alcun modo trovare applicazione nel caso de quo, anche perché la nuova disciplina si applicava a partire dal 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto);

che l'A.O. Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta con lettera prot. 0015797/U del 5.08.2016, confermando la posizione espressa con nota prot. 9067 del 13.09.2013 così replicava: *"...In merito al rilievo che l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 non trovi applicazione nel caso de quo, si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere DFP 32937 del 06.08.2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministro delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 77389 del 14.09.2012, nel precisare che la preclusione della monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012, ha chiarito che, in detti casi, la monetizzazione potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. Il Dipartimento ha, altresì, precisato che le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, ed ha rammentato che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto, ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente, per esigenze di servizio. Dall'esame degli atti presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane, non risulta alcuna documentazione comprovante l'impossibilità, per esigenze di servizio, di fruire da parte del dott. Pagliafora dei 73 giorni di ferie maturate prima delle dimissioni";*



che, con nuova missiva inoltrata a mezzo pec in data 18.05.2017, il procuratore del ricorrente richiedeva nuovamente ed invano il pagamento delle ferie maturate e non godute non essendone stata, ovviamente, possibile la fruizione, invitando l'A.O. a tentare un bonario componimento della lite.

L'AORN convenuta, nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire la genericità e l'infondatezza dell'avversa domanda, ha contestato il calcolo di n. 73 giorni di ferie indicate come non godute, in mancanza di ogni riferimento agli anni in cui le predette giornate di congedo sarebbero state maturate ed in mancanza di ogni indicazione dei criteri di calcolo adoperati, e, in punto di fatto, ha dedotto:

che il ricorrente rivendica in termini di assoluta genericità, il pagamento di n. 73 giorni di ferie non godute alla data del 15.5.2012, omettendo di indicare il periodo di tempo al quale andrebbero imputati i giorni di ferie maturati e non goduti nonché di chiarire, in relazione ad ogni anno di riferimento, i motivi del mancato godimento;

che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nel periodo 01.12.2004/12.03.2006 il ricorrente, non è stato alle dipendenze della resistente Azienda, ma ha prestato servizio, a tempo determinato, presso l'ASL Salerno 2 con incarico di direttore del servizio Gestione Economico Finanziaria – struttura complessa – conferito ex art. 15 septies del Decreto Legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

che, come da certificato di servizio prot. n.13750 del 13.12.2011 del Direttore UOC Gestione Risorse Umane, il dott. Alberto Pagliafora ha prestato servizio a tempo determinato, dal 13.03.2006 al 15.6.2009, con incarico di direttore di struttura della unità operativa gestione economico-finanziaria, struttura complessa dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ai sensi dell'art. 15 septies del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in esecuzione dell'atto deliberativo n.113 del 7.3.2006;

che, con atto deliberativo n.619 del 16.6.2009, l'AORN di Caserta ha conferito al dott. Pagliafora l'incarico di direttore della Unità Operativa Gestione Economico-Finanziaria, con contratto di lavoro a tempo determinato ex art.15 septies D.Lgislativo n.502/92 e succ. mod. ed integr., per il periodo 16.6.2009/26.9.2010;

che nelle more, con atto deliberativo n.312 del 26.4.2010, l'AORN di Caserta ha conferito al ricorrente l'incarico di direttore del dipartimento amministrativo con decorrenza dal 26.4.2010 al 28.2.2011, incarico dal quale il dott. Pagliafora ha rassegnato le dimissioni con nota prot. n.80 del 24.02.2011;



che con atto deliberativo n.619 del 27.9.2010, l'Azienda casertana ha conferito al ricorrente l'incarico a tempo determinato di direttore dell'Unità Operativa complessa Gestione Economico Finanziaria, ed art.15 septies D.Lg. 502/92 e succ.mod. ed integr. , con decorrenza dal 27.9.2010;

che con atto deliberativo n.302 del 4.5.2012 l'Azienda ha disposto di prendere atto ed accettare le dimissioni rassegnate dal dott. Pagliafora il cui rapporto di lavoro con la resistente si risolveva dal 15.05.2012 (cfr prot. n.501 del 9.5.2012);

che in data 07.08.2013 (cfr prot. n.8443) il ricorrente ha fatto richiesta, tra le altre cose, di conoscere *"lo stato di liquidazione delle ferie spettanti e non godute alla data delle dimissioni"* e la richiesta è stata riscontrata in termini di diniego con nota prot. n.9067 del 13.9.2013.

Così sintetizzate le deduzioni in punto di fatto formulate dalle parti, avendo il ricorrente agito per ottenere l'indennità sostitutiva per ferie a suo dire maturate e non godute in numero pari a 73 giorni, va in primo luogo esaminata la questione della applicabilità o meno al caso in esame delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 8, del d.l. 95/2012.

Tale decreto, conv. con mod. in l. 135/2012, ha introdotto nell'ordinamento *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, vista *"la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici"* (così nelle premesse del decreto); ulteriore finalità dell'intervento normativo in questione era quella di scongiurare l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 per il caso in cui non si riuscisse ad attuare un efficace contenimento della spesa pubblica.

L'art. 5 del d.l. 95/12 è interamente dedicato alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8, rilevante nella specie, statuisce:

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi



dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”

La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni, 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale RG. 24091/2013 dall'art. 1, comma 1, della legge 135/2012), in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, ha affermato che la norma introdotta dal legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di “*riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole*”.

In ogni caso, dalla formulazione della norma in esame appare evidente che essa non sia applicabile al caso di specie, essendo il rapporto di lavoro pacificamente cessato prima dell'entrata in vigore del decreto legge 95/2012 per effetto delle dimissioni rassegnate dal dott. Pagliafora con comunicazione acquisita al protocollo aziendale n. 4785 del 30.04.2012, con decorrenza dal 15.05.2012 (cfr. deliberazione AORN n. 302 del 04.05.2012 con allegata comunicazione prot. N. 4785 del 30.04.2012).

Esclusa, nel caso in esame l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5, co. 8, del d.l. 95/2012, sia pure nella interpretazione costituzionalmente orientata indicata dalla Suprema Corte, deve farsi applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della predetta norma.

Parte ricorrente invoca l'applicabilità dell'accordo sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL “Area della dirigenza medica e veterinaria” dell'8.06.2000, titolo II,



capo I, all'art. 5 denominato *"determinazione dei compensi per ferie non godute"*, del quale riporta il contenuto: *"il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lettera c)"*.

L'AORN convenuta ha, tuttavia, eccepito l'inconferenza del richiamo fatto dal ricorrente al CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, dal momento che il rapporto di lavoro del dott. Pagliafora era disciplinato dal D.Lvo 165/2001, dall'art.15 septies del Decreto Legislativo n.502/1992 e dal CCNL Area Dirigenza Sanitaria, non medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

In assenza di prova da parte del ricorrente dell'applicabilità, al rapporto di lavoro in esame, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, deve ritenersi applicabile al rapporto di lavoro del dott. Pagliagora, direttore dell'Unità Operativa complessa Gestione Economico Finanziaria, il CCNL Area Dirigenza Sanitaria, non medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

Secondo quanto dedotto dall'AORN convenuta e non contestato dal difensore del ricorrente, l'art. 19 del contratto collettivo del personale del SSN 1994/97 dell'1/09/1995, come modificato dall'art. 4 del Contratto integrativo del 5/05/1997, che regola le ferie e le festività del personale, così recita:

"1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

...

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruiti nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente...

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

...

15. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza".



Nel caso in esame il ricorrente non ha né adeguatamente dedotto né provato la sussistenza di *“indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie”*. Invero, a parte il richiamo ad una nota prot. n. 768 del 5.08.2010 con la quale il direttore generale ha disposto che una parte delle ferie maturate al 31.07.2010 *“saranno posticipate e godute in data successiva”* (cfr. nota prot. N. 768 del 05.08.2010), l'istante nulla ha dedotto e documentato per il periodo successivo.

Non risultano, infatti, depositate né richieste di godimento di ferie, né provvedimenti di rigetto da parte dell'AORN.

Va, altresì, sottolineato quanto evidenziato dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in ordine alla posizione all'interno dell'AORN datrice di lavoro del dott. Pagliafora dirigente, con incarico di direzione di struttura complessa.

Secondo quanto dedotto dalla convenuta e non contestato in punto di fatto dalla difesa del ricorrente, il dott. Pagliafora ha ricoperto incarichi di direzione di struttura complessa e svolto funzioni di direzione e organizzazione della struttura, anche mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio, con responsabilità in ordine alla efficace ed efficiente gestione delle risorse ed ai risultati della gestione, ed ha goduto, nell'espletamento dell'incarico, dell'autonomia gestionale e funzionale propria del direttore di struttura complessa autodeterminandosi in ordine alla fruizione delle giornate di congedo ordinario.

A riprova di ciò vi è la circostanza che, oltre alla nota prot. 768, risalente al 05.08.2010, il ricorrente, che, stando a quanto dedotto anche in ricorso, dal 28.09.2010 ha diretto la Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, non ha prodotto né istanze di godimento ferie né provvedimenti di autorizzazione o di diniego al godimento di ferie.

Ha depositato una sua nota a sua firma, prot. N. 206 del 09.05.2012, in cui si legge: *“Il sottoscritto sott. Alberto Pagliafora Direttore Ge F e P.E, ... ribadisce il proprio ringraziamento per aver accolto l'istanza di dimissioni e comunica che usufruirà di “congedo ordinario” nei giorni 10-11-14/05/2012”*. La nota sebbene recante quale oggetto *“Richiesta Ferie”* non contiene alcuna istanza di godimento, ma una semplice comunicazione.

In conclusione, parte ricorrente ha dedotto di non aver goduto di 73 giorni di ferie, ma non ha indicato specificamente i periodi di tempo ai quali andrebbero imputati detti giorni, non



ha chiarito, in relazione ad ogni anno di riferimento, i motivi del mancato godimento e, soprattutto, non ha offerto i dovuti riscontri formali a sostegno del differimento del godimento delle ferie per ragioni di servizio.

Non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di *“indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie”*, requisito richiesto dal CCNL che espressamente prevede che *“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente...”*

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul diritto del dirigente (in tal caso medico, di I livello) ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, ha dato continuità all'insegnamento giurisprudenziale *“di Cass. S.U. n. 9146/09, secondo il quale l'art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere”* (Corte di Cassazione, sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017).

La Suprema Corte ha distinto tra i *“ricorrenti, medici inquadrati come dirigenti di primo livello, dunque in posizione subordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera”*, e, come tali privi, del potere di programmare le ferie e di autoattribuirsi il godimento e i dirigenti apicali. Secondo la Suprema Corte *“ai ricorrenti si applica il principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 8521/15; Cass. n. 26985/09; Cass. n. 22751/04)”* ; ai dirigenti di primo livello non si applica *“principio”*, pure ribadito dalla



Corte, *“secondo cui il dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non eserciti detto potere e non fruisca, quindi, del periodo di riposo, non ha il diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione”*.

Nel caso in esame, il dott. Pagliafora, al quale con atto deliberativo n.619 del 27.9.2010 è stato conferito l'incarico a tempo determinato di direttore dell'Unità Operativa complessa Gestione Economico Finanziaria, con decorrenza dal 27.9.2010, rientra tra i dirigenti dotati, nell'espletamento dell'incarico, dell'autonomia gestionale e funzionale propria del direttore di struttura complessa e della capacità di autodeterminandosi in ordine alla fruizione delle giornate di congedo ordinario.

In conclusione, in assenza di prova, nel caso in esame della sussistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla fruizione delle ferie, le domande di accertamento del diritto del ricorrente al godimento del compenso sostitutivo per le ferie non godute e di condanna dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano al pagamento della complessiva somma di € 18.338,33 non possono essere accolte.

Quanto alla domanda di condanna dell'Azienda Ospedaliera resistente al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 2041 c.c., *“al fine di indennizzare la diminuzione patrimoniale subita dal ricorrente, in quanto la convenuta ha conseguito un vantaggio di natura patrimoniale in danno del dott. Pagliafora che ha prestato, senza nulla percepire, la propria attività lavorativa anche nel periodo in cui avrebbe dovuto godere delle ferie”*, come formulata al capo 3 delle conclusioni, va osservato che l'art. 2041, comma 1, c.c. stabilisce che *“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”*.

Trattasi di rimedio di natura sussidiaria ed è esperibile solo qualora l'arricchimento e la correlativa diminuzione patrimoniale siano mancanti di causa giustificatrice.

Ai sensi dell'art. 2041 c.c., il datore di lavoro, ove arricchitosi della prestazione del dipendente, è tenuto ad indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita *“in quanto le energie lavorative del dipendente costituiscono una componente economica, in ragione del carattere patrimoniale delle rispettive prestazioni”* (cfr. Cass. civ. sez. lav. 31 gennaio 2017, n. 2509).



Tuttavia, nel caso in esame l'orario di servizio del ricorrente, direttore di struttura complessa, è regolamentato dall'art. 15 del CCNL 03.11.2005, che così recita :

"1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.

3. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000".

Diversamente dai dirigenti titolari di altri incarichi regolamentati dall'art. 14 dello stesso CCNL, il direttore di struttura complessa gode di una retribuzione correlata agli obbiettivi assegnati ed a quant'altro previsto dal contratto d'incarico e non alle ore di lavoro svolte; non è tenuto alla rilevazione della propria presenza in servizio con le modalità previste per tutti gli altri operatori, ma a concordare con il Management aziendale le modalità di comunicazione delle proprie presenze e/o assenze dal servizio, ciò ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività della struttura ed ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali (ferie, malattie, ALPI, etc.).

Nel caso in esame, le allegazioni e le relative prove offerte all'atto del ricorso non appaiono idonee a fondare la pretesa attorea volta ad ottenere una indennizzo per una presunta *diminuzione patrimoniale subita con conseguente vantaggio di natura patrimoniale per l'Azienda.*

Parte ricorrente, invero, non ha fornito alcuna prova del dedotto arricchimento dell'AORN ai suoi danni.

Il ricorrente, invero, non ha documentato la sussistenza di *"indifferibili esigenze di servizio"* che abbiano impedito il godimento, da parte sua, delle ferie.

Non ha offerto elementi concreti idonei a dimostrare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione.



E pertanto, in assenza di documentate esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie, alcun effettivo arricchimento si è concretizzato in capo all'AORN datrice di lavoro a fronte di un dirigente che ha gestito, in piena autonomia, orari, tempi e modi dell'esercizio della sua prestazione lavorativa.

Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

Esse, considerata altresì la qualità delle parti, inducono, tuttavia, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Capua Vetere, in persona della dr.ssa Milena Cortigiano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 04/06/2020

Il Giudice
dott.ssa Milena Cortigiano





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.375,50

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/04/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri